

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012



Decreto n. 607 del 2 Aprile 2015

**Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea finalizzati alla realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT) e di Palestre Scolastiche Temporanee (PST).
Nomina della terna ai sensi dell'art. 21, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Area privata identificata catastalmente nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO):
- Foglio 30, Mappali 963, 964, 965 (tutti ex mappale 61) 1005 e 1006 (entrambi ex mappale 966, a sua volta ex mappale 61), richiedente Sig.ra Ghini Ivana.**

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il “Programma Operativo Municipi”, condiviso dal Comitato Istituzionale (istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012) ed approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 26 del 22 agosto 2012, successivamente integrato e rimodulato, da ultimo, con ordinanza 7 del 4 febbraio 2015, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell’attività tecnica ed amministrativa dei comuni;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Dato atto che l’area localizzata con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e successive modifiche e integrazioni, ed individuata in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), al Foglio 30, Mappale 61 (ora frazionato come si dirà in seguito) è stata utilizzata per la realizzazione di una piccola

porzione di opera relativa ai PMAR e vista la sua residualità rispetto alla totalità del progetto dei PMAR e per ragione di economicità e speditezza del procedimento amministrativo, è stata immessa in possesso con unico verbale di stato di consistenza ed immissione in possesso, per le procedure EMT e PMAR, con individuazione dell'area totale da occupare per una superficie di 12345 m²;

Ravvisato che il programma operativo scuole è stato rimodulato con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 per la realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

Visto che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stato conseguentemente approvato il "Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee", successivamente rimodulato ed integrato, da ultimo, con ordinanza 7 del 4 febbraio 2015, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, anche con le attività fisiche;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare le Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e che il "Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee" è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

Rilevato che con ordinanza n. 80 del 22/11/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza per la realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST), cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Dato atto che, in seguito alla succitata localizzazione, sono stati immessi in possesso per la realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea (PST) ulteriori 2888 m² del mappale 61;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Rilevato che l'area in oggetto è stata localizzata con le ordinanze di cui sopra, per la realizzazione di un edificio Municipale Temporaneo (EMT) e di una Palestra Scolastica Temporanea (PST);

Considerato che gli Edifici Municipali Temporanei (EMT), le Palestre Scolastiche Temporanee (PST), i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici scolastici/palestre e degli edifici istituzionali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture scolastiche/palestre realizzate e nell'utilizzo dei municipi (sedi degli uffici o magazzini) per assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, nonché, anche per le aree utilizzate dai PMAR, il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio della medesima aree individuata nel presente provvedimento;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento delle procedure di gara per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e dei Prefabbricati

Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo laddove ultimati;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2015, (Istanza inviata con nota CR/2014/45862 del 23/12/2014, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per l'area interessata dalle procedure EMT e PST;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso delle aree in oggetto;

Considerato che il verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto dall'Agenzia delle Entrate per la procedura PST e il verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto dall'Agenzia delle Entrate per la procedura EMT e PMAR, hanno ad oggetto la medesima area, la quale è catastalmente identificata nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), Foglio 30, mappale 61;

Considerato che, come detto sopra, per la parte di area del mappale 61, occupata per la realizzazione degli EMT e PMAR ed immessa in possesso con unico verbale, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato un'unica stima tramite scheda dedicata agli EMT, per la totalità dei 12345 m2 immessi in possesso;

Dato atto che conseguentemente si è proceduto a determinare l'indennità provvisoria per i 12345 m2 con unico decreto n. 1054 del 16/10/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EMT vista l'unicità dell'immissione e delle stime dell'Agenzia delle Entrate e stante le opportune ragioni di economicità e speditezza del procedimento amministrativo su descritte;

Dato atto che, con il succitato decreto del Commissario Delegato n. 1054 del 16/10/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EMT, e con decreto del Commissario Delegato n. 1281 del 11/11/2013 per la procedura espropriativa concernente i PST si è proceduto alla determinazione dell'indennità provvisoria sopra indicata, notificando successivamente le stesse indennità alla ditta interessata dai procedimenti in oggetto, ex art. 20, comma 4, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che la ditta Ghini Ivana, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 03/09/1931, C.F. GHNVNI31P43C951L, residente in Via per San Possidonio 00185, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), proprietaria degli immobili in oggetto, tramite i propri legali, avv.ti Simona Della Casa e Massimiliano Diazzi del Foro di Modena ha presentato formale richiesta di volersi avvalere del procedimento ex art. 21, commi da 2 a 13, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., nominando quale tecnico di fiducia il Perito Agricolo Gastone Gabrielli, con studio in 40121 Bologna, Via Nazario Sauro 28;

Dato atto che a seguito di frazionamenti, l'area sita in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), identificata catastalmente al Foglio 30, Mappale 61, è stata frazionata nei mappali 963, 964, 965 e 966, e successivamente lo stesso mappale 966 è stato suddiviso nei mappali 1005 e 1006;

Precisato che in seguito a richiesta del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) del 19/03/2015, assunta al protocollo del Commissario Delegato CR/2015/13260 del 25/03/2015, il Mappale 1005 sarà restituito poiché non utilizzato nella realizzazione dell'opera;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate, acquisita al protocollo del Commissario Delegato il 30/09/2014 con n. CR/2014/33199, con la quale vengono indicati i tecnici da designare per la determinazione dell'indennità di espropriazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. n.327/2001 la costituzione del collegio peritale è rimessa esclusivamente alla scelta dell'espropriato e l'Autorità Espropriante provvede conseguentemente alla nomina di due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene;

Preso atto che ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse e che la stessa sarà promossa dall'Autorità espropriante;

Rilevato che le spese per la nomina dei tecnici saranno quantificate e successivamente liquidate, dopo il deposito della relazione di stima, in base alle tariffe professionali, secondo il criterio di suddivisione delle spese fra le parti, così come previsto dall'art. 21, comma 6, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii;

Considerato che gli importi della presente procedura espropriativa risultano compresi nei quadri economici dedicati ai relativi interventi, ed il finanziamento assicurato dalle risorse di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla nomina dei due tecnici per la costituzione del collegio peritale;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successiva modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa.

DECRETA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:
- di dare atto che le aree di esproprio, a seguito dei frazionamenti eseguiti, risultano

catastralmente identificate nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), Foglio 30, Mappali 963, 964, 965, (ex mappale 61) 1005 e 1006 (ex mappale 966, a sua volta ex mappale 61);

- di dare atto che in seguito a richiesta del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) del 19/03/2015, assunta al protocollo del Commissario Delegato CR/2015/13260 del 25/03/2015, il Mappale 1005 sarà restituito poiché non utilizzato nella realizzazione dell'opera;
 - di dare atto che la ditta proprietaria, interessata dai procedimenti di esproprio delle aree localizzate come sopra, identificata nella persona della Sig.ra Ghini Ivana, nata a Concordia sulla Secchia (MO) il 03/09/1931, residente in Via per San Possidonio 00185, 41033 Concordia sulla Secchia (MO), C.F. GHNVNI31P43C951L, ha presentato formale richiesta di volersi avvalere del procedimento previsto ex art. 21, commi da 2 a 13, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, tramite i propri legali, avv.ti Simona Della Casa e Massimiliano Diazzi del Foro di Modena, nominando quale proprio tecnico il Per. Agr. Gastone Gabrielli, con studio in Via Nazario Sauro n. 28 - 40121 Bologna (BO);
- 2) di nominare, per tutti gli immobili oggetto di esproprio, quali componenti di parte del collegio peritale ex art. 21, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., i seguenti professionisti:
- Ing. Francesco Pastoressa, dell'Agenzia delle Entrate - UP di Modena, in qualità di tecnico designato dall'Autorità Espropriante;
 - Per. Agr. Gastone Gabrielli, con studio in Via Nazario Sauro n. 28 - 40121 Bologna, in qualità di tecnico designato dalla proprietà interessata;
- 3) di promuovere istanza al Presidente del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., per la nomina del terzo tecnico al fine della costituzione del collegio peritale;
- 4) di stabilire il termine di novanta giorni, a decorrere dalla data di nomina del tecnico di cui al punto 3), entro il quale dovrà essere presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene, prorogabile in caso di effettive e comprovate difficoltà ex art. 21, comma 3, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto che le spese per la nomina dei tecnici saranno quantificate e successivamente liquidate secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate.

Bologna li, **- 2 APR. 2015**

Stefano Bonaccini

